

Prot. 4771 del  
**19 FEB. 2021**

***CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE E LA  
DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DEL SEMESTRE DI  
TIROCINIO ANTICIPATO PER GLI STUDENTI DEL CORSO DI  
STUDI IN GIURISPRUDENZA***

## CONVENZIONE

TRA

L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO, con sede legale in BARCELLONA POZZO DI GOTTO, via G. FALCONE PRESSO PALAZZO DI GIUSTIZIA – CF 90004630837 pec: [ord.barcellonapdg@cert.legalmail.it](mailto:ord.barcellonapdg@cert.legalmail.it), email: [segreteria@ordineavvocatibarcellonapg.it](mailto:segreteria@ordineavvocatibarcellonapg.it), in persona del Presidente Avv. Antonella Fugazzotto (di seguito per brevità anche “Ordine”)

E

LA LIBERA UNIVERSITA' MARIA SS ASSUNTA, con sede in Roma, Via della Traspontina n. 21, C.F. 02635620582, P.I. 01091891000, pec: [lumsa@pec.it](mailto:lumsa@pec.it), [rettorato@lumsa.it](mailto:rettorato@lumsa.it), in persona del Magnifico Rettore Prof. Francesco Bonini per l'anticipo di un semestre del tirocinio in concomitanza con l'ultimo anno del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza

AI SENSI

- Degli artt. 40 e 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 “Nuova disciplina dell'ordinamento professionale forense”;
- Dell'art. 5 comma 6 del Decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016 n. 70 “Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'art. 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”;
- Dell'art. 1 comma 2 della Convenzione quadro stipulata il 24 febbraio 2017 tra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche;

Articolo 1 – Definizioni

Articolo 2 – Oggetto

Articolo 3 – Requisiti

Articolo 4 – Domanda di ammissione al Semestre di Tirocinio Anticipato

Articolo 5 – Svolgimento del Semestre del Tirocinio Anticipato

Articolo 6 – Modifiche al Progetto Formativo

Articolo 7 – Conclusione del Semestre del Tirocinio Anticipato e Relazione finale

Articolo 8 – Adempimenti successivi alla conclusione del Semestre del Tirocinio Anticipato

Articolo 9 – Ulteriori obblighi per lo Studente Tirocinante

Articolo 10 – Durata e rinnovo

Articolo 11 - Disposizioni transitorie e finali

### Articolo 1 - Definizioni

Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui alla presente Convenzione si intende per:

1. "Legge": la legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'Ordinamento della professione forense);

2. "Regolamento": il decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016 n. 70 (Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247);
3. "Convenzione Quadro": la Convenzione quadro stipulata il 24 febbraio 2017 tra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori dei Dipartimenti di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche;
4. "Convenzione": la presente Convenzione, inclusi gli allegati e le premesse;
5. "Consiglio dell'Ordine": il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona Pozzo di Gotto;
6. "Università": la Libera Università Maria SS. Assunta di Roma;
7. "Dipartimento": il Dipartimento di Giurisprudenza di Palermo della Libera Università Maria SS. Assunta di Roma;
8. "Corso di studi": il Corso di studi in Giurisprudenza, Classe LMG-01 del Dipartimento di Giurisprudenza di Palermo della Libera Università Maria SS. Assunta di Roma;
9. "Tirocinio": il tirocinio per l'accesso alla professione forense di cui all'articolo 41 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 (c.d. pratica forense);
10. "Semestre di Tirocinio Anticipato": l'anticipazione di un semestre del Tirocinio, come sopra definito, ai sensi della Legge, del Regolamento e della Convenzione Quadro, come sopra definiti;
11. "Studente Tirocinante": lo studente del Corso di Studi, ammesso al Semestre di Tirocinio Anticipato, ai sensi della presente Convenzione;
12. "CFU": i Crediti Formativi Universitari, secondo l'Ordinamento didattico dell'Università;
14. "Effettiva Frequenza dello Studio Professionale": le attività svolte dallo Studente ammesso al Semestre di Tirocinio anticipato presso il Professionista, purché coerenti con il Progetto Formativo. Tali attività potranno comprendere tanto attività da svolgere presso la sede fisica dello Studio, tanto presso altri luoghi, purché funzionalmente connesse all'attività professionale e coerenti col progetto formativo. Meramente a titolo di esempio potranno comprendere: riunioni presso altri studi professionali, assistenza a procedimenti di ADR, comunque denominati, incontri con clienti in luoghi diversi dallo Studio, etc.

## **Articolo 2 – Oggetto**

1. La presente Convenzione regola e disciplina lo svolgimento del Semestre di Tirocinio Anticipato, per gli Studenti del Corso di Studio, come sopra definito.

## **Articolo 3 – Requisiti**

1. Può chiedere di essere ammesso al Semestre di Tirocinio Anticipato, prima del conseguimento della Laurea, lo studente iscritto all'ultimo anno del Corso di Studi, "da intendersi come ultimo anno del corso legale al quale si sia regolarmente iscritti, con conseguente esclusione degli studenti fuori corso" (Cass. civ., Sez. Un., 3 novembre 2020, n. 24379), che rispetti cumulativamente le seguenti condizioni:
  - a) Abbia superato tutti gli esami di profitto previsti per i primi quattro anni del Corso di Studi;
  - b) Abbia ottenuto CFU nei Settori Scientifico-disciplinari di Diritto Privato (IUS/01), Diritto processuale civile (IUS/15), Diritto penale (IUS/17), Diritto processuale penale (IUS/16), Diritto Amministrativo (IUS/10), Diritto costituzionale (IUS/08), Diritto dell'Unione europea (IUS/14);
2. Qualora nei Settori Scientifico Disciplinari indicati al precedente comma siano previsti, secondo l'Ordinamento didattico del corso di Studi, più insegnamenti, il requisito di cui alla lettera b) del precedente comma si intenderà rispettato qualora lo Studente abbia superato esami di profitto per almeno 6 CFU.

#### **Articolo 4 – Domanda di ammissione al Semestre di Tirocinio Anticipato**

1. Per accedere al Semestre di Tirocinio Anticipato, lo Studente dovrà presentare al Consiglio dell'Ordine domanda di iscrizione al Registro dei Praticanti di cui all'art. 15 lettera g) della legge 31 dicembre 2012, n. 247. La domanda di iscrizione, redatta ai sensi dell'art. 41, comma 3, della legge e ss.mm.ii. è presentata al Consiglio dell'Ordine ed è altresì corredata:
  - a) Da autocertificazione, predisposta ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 in cui sia dichiarato il possesso dei requisiti:
    - Di cui all'art. 3 della Convenzione Quadro nonché di cui all'art. 3 della presente Convenzione;
    - Di cui all'articolo 17 comma 1, lettere a), d), e), f), g) ed h) della Legge;
  - b) Dall'indicazione del nominativo del professionista presso il quale svolgerà il tirocinio;
  - c) Dall'indicazione del tutor accademico, scelto tra i Professori, Ricercatori anche a tempo determinato, o Assegnisti di ricerca afferenti alle Strutture medesime;
  - d) Da un Progetto Formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalente, sottoscritto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine o da un suo Delegato, dal professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio, dal tutor accademico e dal Direttore del Dipartimento.

